

Sentenza n. 64 depositata il 24 marzo 2016

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli **artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione**

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: **Art. 24, comma 4** del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n.89.

Esito:

Dichiarazione di **inammissibilità** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.24, comma 4, lettera b), del d.l. n.66 del 2014, promosse in riferimento all'**art.119, terzo e quarto comma**, della Costituzione, e in riferimento al **principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120** della Costituzione

Dichiarazione di **illegittimità** costituzionale dell'art.24, comma 4, lettera b), del d.l. n.66 del 2014, **nella parte in cui non prevede che le misure sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome sino all'anno 2016**

Dichiarazione di **non fondatezza** delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.24, comma 4, lettera b), del d.l. n.66 del 2014, promosse in riferimento **agli artt. 3 e 97 della Costituzione.**

Nel prevedere misure di contenimento della spesa pubblica, l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n.66 del 2014, ha sostanzialmente modificato l'art. 3 del d.l. n.95 del 2012 (convertito dalla legge n.135 del 2012), apportando innovazioni normative che la Regione Veneto ha ritenuto lesive dell'autonomia regionale.

La Corte ha rilevato che la ricorrente ha censurato specificamente soltanto la lettera b) dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui, prevede che le Regioni (e le Province autonome) adottino le limitazioni di spesa dettate dall'art. 3, comma 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo e comma 6 del d.l. n. 95 del 2012 o comunque di misure alternative di contenimento della spesa pubblica.

I primi quattro periodi del comma 4, dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, così dispongono:

- con decorrenza dal 1° luglio 2014, sono ridotti del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali e dalle autorità indipendenti (primo periodo);

- con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014, la medesima riduzione del 15 per cento si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data (secondo periodo);
- la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore (terzo periodo);
- con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, analoga riduzione si applica anche ai casi di utilizzo in essere in assenza di titolo (quarto periodo).

Il comma 6 dell'art.3 del d.l. n.95 del 2012, prevede, inoltre, per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione, la riduzione del 15 per cento sul canone dichiarato congruo dall'Agenzia del demanio.

Questa breve sintesi viene articolata in tre parti, in considerazione che la Corte ha concluso il proprio giudizio dichiarando le questioni sollevate in parte inammissibili, in parte fondate e in parte infondate.

La questione di legittimità costituzionale, promossa dalla ricorrente, per aver lo Stato adottato le misure di contenimento della spesa, senza intesa con le Regioni, in contrasto con il principio di leale collaborazione e, pertanto, in violazione dell'art. 120 Cost., è stata dichiarata inammissibile dalla Corte, che ha nuovamente rilevato la non applicabilità, ove non espressamente prevista, del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo (la Corte aveva espresso medesimo rilievo con la sentenza n. 43 del 2016).

E' stata dichiarata inammissibile anche la questione di legittimità costituzionale, con la quale, la Regione Veneto ha lamentato *l'effetto perequativo implicito e distorto* prodotto dalle impugnate norme di contenimento della spesa pubblica, in violazione dell'art.119, secondo e terzo comma. La Corte ha definito la censura della ricorrente assente di minima chiarezza e completezza.

La Regione Veneto ha anche impugnato le norme, introdotte dall'art. 24, comma 4, del d.l. n.66 del 2014, non riconoscendo alle stesse le caratteristiche di principi di coordinamento di finanza pubblica, ma sostenendo che esse siano, in concreto, norme di dettaglio lesive dell'autonomia legislativa concorrente della Regione, in violazione dell'art.117, comma terzo, Cost. e dell'autonomia finanziaria, in violazione dell'art.119, Cost.

In riferimento alla questione sopra evidenziata, la Corte ha riconosciuto nelle impugnate norme di contenimento della spesa pubblica il carattere delle disposizioni generali e non di dettaglio, affermando che quelle norme prevedono soltanto l'obbligo di ridurre la spesa di un *ammontare complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei canoni di locazione*, lasciando, però, alle Regioni di scegliere autonomamente la spesa da tagliare. Tuttavia per essere considerate espressioni di principi di coordinamento di finanza pubblica le disposizioni statali di contenimento della spesa devono avere anche il carattere della transitorietà, che è, invece, assente nelle norme impugnate. Infatti, le misure previste ai commi 4 e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n.66 del 2014, difettano di *precisi limiti temporali di efficacia*. In proposito, la Corte ha rilevato che il carattere pluriennale delle politiche di bilancio avrebbe consentito, per le norme impugnate, la previsione di una efficacia temporale nei limiti del triennio 2014-2016. Pertanto, in assenza di limiti temporali, quelle norme sono state dichiarate dalla Corte

costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedono che le misure sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome sino all'anno 2016.

La Regione Veneto ha, infine, impugnato le norme di contenimento di spesa, più volte richiamate, invocando la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto impongono *“una generalizzata e irragionevole riduzione dei canoni di locazione a prescindere dalla loro congruità”*.

E' noto che la giurisprudenza costituzionale ammette l'invocazione del parametro della ragionevolezza quando la sua violazione possa ridondare in un lesione dell'autonomia regionale e la Corte, per questo motivo, ha ritenuto ammissibile la questione, che, però, ha considerato infondata, ritenendo le misure di contenimento previste nelle norme impugnate soltanto un'indicazione per il taglio della spesa, il cui risultato (l'ammontare di spesa da tagliare), può essere raggiunto con l'adozione di misure diverse da quelle previste dalle norme impugnate.